

**COMUNE DI
TRIVERO**

REGOLAMENTO

**DEL COMMERCIO SU AREA PUB-
BLICA**

Approvato con delibera C.C. n. 27 del 27/06/2002
Modificato con delibera C.C. n. 47 del 30/11/2004

INDICE

- Art. 1 – aree mercatali
- Art. 2 – periodi e orari d’attività
- Art. 3 – posteggi e misure
- Art. 4 – caratteristiche dei banchi vendita
- Art. 5 – autorizzazioni e concessioni dei posteggi
- Art. 6 – migliorie
- Art. 7 – vendita sulle aree riservate agli agricoltori
- Art. 8 – mancata occupazione ed assegnazione provvisoria del posteggio
- Art. 9 – registrazione delle assenze
- Art. 10 – subingresso nel posteggio
- Art. 11 – divieti in generale
- Art. 12 – obblighi in generale
- Art. 13 – tosap e canone di posteggio
- Art. 14 – sanzioni

Art. 1

AREE MERCATALI

1. Nel territorio del Comune di Trivero sono istituiti i seguenti 2 mercati settimanali che operano nelle aree e giorni sotto indicati:

Piazza Mercato Coperto di Fraz. Ponzone	Mercoledì;
Piazza Chiesa Matrice di Fraz. Gioia	Sabato.

2. Nella Fraz. Pratrivero è istituito un gruppo di N. 4 posteggi che saranno dati in concessione decennale a chi ne faccia richiesta ed abbia i requisiti per ottenerne l'assegnazione.

Art. 2

PERIODI ED ORARI DI ATTIVITA'.

1. Lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati, si effettua nei giorni indicati nei punti precedenti in relazione ad ognuno.
2. L'orario di vendita è compreso fra le ore 7.00 e le ore 13.00.
3. I titolari di posteggio possono iniziare ad allestire le attrezzature, 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni, eccezione fatta per il mercato coperto di Ponzone, in cui gli operatori potranno accedere già dalle ore 5 e dovranno provvedere a rimuoverle entro 90 minuti dal termine, per compiere la pulizia dell'area.
4. Ogni operatore nell'approntare il proprio banco, non deve pregiudicare l'attività d'allestimento e di vendita degli altri operatori.
5. In occasione della Festa Patronale di San Quirico e Giulitta, per consentire lo svolgimento della tradizionale Mostra Mercato, il mercato settimanale in P.zza Chiesa Matrice viene trasferito in F.ne Guala nel piazzale ex scuole elementari o, all'occorrenza, in altra piazza.
6. Ai sensi del titolo V della D.G.R. 2/4/2001, N. 32-2642, è consentito, previo parere delle associazioni di categoria, lo svolgimento di mercati festivi nel mese di dicembre, nonché nelle 8 giornate festive individuate in sede di predisposizione del calendario annuale. Nel caso in cui lo svolgimento del mercato coincida con una festività, in sede di definizione del suddetto calendario, sarà concordato se svolgerlo nella giornata festiva oppure provvedere all'anticipazione della giornata immediatamente precedente.
7. I rappresentanti dei commercianti su area pubblica dovranno presentare all'Ufficio Polizia Municipale le richieste da inserire nel suddetto calendario, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, onde consentire la redazione entro il 31 dicembre, della programmazione dell'anno successivo.

Art. 3

POSTEGGI E MISURE.

1. Per posteggio si intende l'intera superficie data in concessione decennale ai titolari di autorizzazioni di tipo A, riferita al posteggio stesso, ai sensi dell'art. 28 c. 1 lett. a) del D.Lgs 114/98, le cui dimensioni sono indicate nelle planimetrie allegate alla presente deliberazione.
2. In caso di riassegnazione dei posteggi per spostamento dei mercati si terrà conto:
 - Dell'anzianità di frequenza sul mercato;
 - Delle tipologie merceologiche, delle dimensioni dei posteggi e del tipo di attrezzature utilizzate;
 - A parità di condizioni, l'anzianità di iscrizione al RIA.
3. Non è consentito ad altri espositori richiedere l'assegnazione di suolo pubblico nell'area adiacente il mercato, nemmeno per pubblicizzare i prodotti della propria azienda.
4. Le associazioni, i partiti politici o altre organizzazioni senza scopo di lucro, potranno richiedere l'occupazione di un posto auto durante lo svolgimento del mercato settimanale al fine di promuovere la propria organizzazione.

Art. 4

CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA.

1. I banchi di vendita e le relative attrezzature devono essere decorosi, con le merci ben ordinate e convenientemente esposte.
2. L'altezza minima dei banchi dal suolo non deve essere inferiore a cm. 50 e l'eventuale tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di mt. 2,20 , misurata dal bordo inferiore, può sporgere di mt. 1 nella parte antistante e mt. 0,20 su ciascun laterale oltre il confine del suolo assegnato, con assoluto divieto di appendere le merci sui corridoi di passaggio del pubblico o oltre la linea del banco.
3. L'esposizione a terra di merce, in deroga a quanto sopra stabilito, é consentita ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti ed articoli per la casa sempre a condizione che non venga intralciato il passaggio al pubblico.

Art. 5

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONE DEI POSTEGGI.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica, mediante l'utilizzo di posteggio nel territorio di Trivero, è rilasciata direttamente dal Comune. Il rilascio dell'autorizzazione comporta anche il contestuale rilascio della concessione del posteggio, che avrà validità decennale. La suddetta concessione può essere ceduta solamente con l'azienda ed è automaticamente rinnovata dal Comune alla scadenza.
2. Ai titolari di posteggio nei mercati di Trivero è consentito richiedere lo scambio consensuale del posteggio purchè avvenga all'interno del settore merceologico di appartenenza.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, è inoltrata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Trivero, nei termini e nei modi indicati nell'apposito bando.

Art. 6

MIGLIORIE

1. Prioritariamente all'assegnazione dei posteggi liberi mediante l'emanazione del bando, si procederà all'esame delle domande di miglioria presentate nell'arco temporale compreso fra il termine delle assegnazioni del bando precedentemente emesso e quello nuovo.
2. In caso di domande di miglioria presentate nella stessa data, sarà considerato prioritario l'anzianità di frequenza sul mercato e in caso di ulteriore parità, l'anzianità di iscrizione al RIA.

Art. 7

VENDITA SULLE AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI ED AGLI ARTIGIANI .

1. Sono considerati agricoltori gli imprenditori agricoli comunque costituiti, come persone fisiche, società di persone, consorzi o cooperative, che svolgono in modo autonomo l'attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti, in possesso di P.I. per l'agricoltura. Ai suddetti operatori verranno assegnati nei mercati di Trivero i posteggi a loro riservati, che potranno essere dati in concessione decennale, previo richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da presentarsi nei tempi e nei modi previsti dal bando.
2. I criteri di priorità nell'assegnazione dei suddetti posti, sono quelli indicati dalla Regione Piemonte nella Delibera 2/4/2001 N. 32-2642.
3. All'agricoltore che pone in vendita prodotti stagionali, ottenibili solo in alcuni periodi dell'anno, potrà essere assegnata una concessione del posteggio relativa al periodo di produzione. In tal caso il posteggio potrà essere soggetto a più concessioni.
4. Non possono essere assegnati agli agricoltori, neanche per la sola spunta, posteggi riservati agli operatori commerciali e viceversa.

Art. 8

MANCATA OCCUPAZIONE ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEL POSTEGGIO.

1. L'operatore concessionario di posteggio che non lo occupi entro le ore 8.00 perde il diritto al medesimo.

Le operazioni di spunta si svolgeranno nel seguente orario:

Entro le ore 8.30 nel periodo compreso dal 1 settembre al 31 maggio;

Entro le ore 8.00 dal 1 giugno al 31 agosto.

2. Per la giornata di inutilizzo, il posteggio può essere assegnato ad alto commerciante, in possesso di autorizzazione valida territorialmente, inserito nell'apposita graduatoria, secondo i seguenti criteri.
 - Più alto numero di presenze sul mercato di che trattasi, sulla base dell'autorizzazione esibita;
 - Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione, così come risulta dal Registro Imprese;
3. Il registro delle presenze sul mercato, viene tenuto dall'Ufficio Polizia Municipale ed aggiornato mensilmente. La validità della graduatoria decorre dalle registrazioni documentabili, precisamente dal 1992 e non è soggetta a scadenza.
4. Nel caso sul posto non sia presente nessun operatore inserito in graduatoria, il posteggio verrà assegnato per la sola giornata a che, tra coloro che ne fanno richiesta, ha iniziato prima l'attività ed a parità di merito a chi si è presentato per primo.
5. Una copia della graduatoria di spunta è depositata presso l'Ufficio P.M. a disposizione di chi vuol prenderne visione.
6. Per quanto riguarda il mercato di Ponzzone, l'assegnazione dei posti liberi avverrà per settore merceologico, pertanto nel settore alimentare non potranno essere assegnati i posti eventualmente liberi ad operatori che hanno generi del settore non alimentare e viceversa.

Art. 9

REGISTRAZIONE DELLE ASSENZE

1. La rilevazione delle assenze dei concessionari di posteggio è fatta dagli Operatori di P.M. che ne annotano la mancanza decorso il termine di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. Tali assenze vengono annotate in apposito registro tenuto dal personale dell'ufficio P.M., il quale, accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui all'art. 29 c. 4 lett. b del D.Lgs 114/98 e dai commi 3 e 5 del capo 6 della D.G.R. 32-2642 ne dichiara la decadenza che avviene dopo la diciottesima assenza ingiustificata.
3. In caso di spostamento della data di svolgimento del mercato settimanale, non verranno conteggiate le assenze degli operatori ai fini della decadenza.

Art. 10

SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO.

1. In caso di cessione d'azienda saranno assegnati al subentrante i posteggi e gli eventuali titoli di priorità documentati, previa domanda del cedente redatta nelle forme di Legge, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto.
2. La domanda deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98, gli estremi dell'atto ed essere allegata l'autorizzazione originale.

Art. 11

DIVIETI IN GENERALE

1. Al fine di garantire il miglior svolgimento dell'attività, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante illustrazione delle merci o con il sistema del battitore. E' considerato illustratore o battitore colui che adotta una particolare tecnica di vendita che comporta un continuo intervento per richiamare l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche delle merci o sulla particolare convenienza d'acquisto. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia, chiamare ad alta voce gli acquirenti, usare parole o compiere atti sconvenienti.
2. L'utilizzo di apparecchi amplificatori dei suoni è concesso solamente ai venditori di dischi, musicassette, radio, ecc. a condizione che il volume sia tale da non arrecare disturbo ai banchi limitrofi ed al pubblico.
3. E' vietato uccidere, spennare ed sviscerare gli animali che dovranno essere posti in vendita, o indossare grembiuli e altri capi lordati di sangue.
4. E' vietato tenere o portare cani ed altri animali dove si svolge il commercio su aree pubbliche, accendere fuochi liberi, danneggiare, deteriorare, manomettere od insudiciare gli impianti del mercato.
5. E' altresì vietato circolare con velocipedi o altri veicoli nelle aree mercatali; è consentito agli operatori tenere eventuali automezzi presso il proprio posteggio a condizione che quest'ultimo non fuoriesca dallo spazio assegnato.
6. E' vietato imbrattare il suolo con scarichi provenienti dagli autobanchi, nonché versare liquido di qualsiasi genere a terra.
7. Nei giorni di mercato, è vietata la vendita in forma itinerante nel raggio di 500 metri dal perimetro del mercato.
8. Lungo la Via Roma non è consentita, per ragioni di viabilità la sosta per la vendita in forma itinerante, anche se esercitata da coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Per le stesse ragioni e per motivi di rispetto delle funzioni religiose, d'opportunità e di decoro la stessa non è consentita in prossimità dei luoghi di culto, a meno di mt. 150 dagli stessi, (eccetto la Piazza della Chiesa di Matrice nei giorni di mercato e di festa patronale) e dei cimiteri.

Art. 12

OBBLIGHI IN GENERALE.

1. E' fatto obbligo ad ogni singolo operatore di portare con se l'originale dell'autorizzazione amministrativa e se prescritto del libretto sanitario. Esse devono essere esibite agli Organi di Polizia (Polizia Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc.) qualora ne facessero richiesta.
2. E' fatto obbligo di indicare i prezzi sulle merci esposte.
3. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti prodotti dovranno essere raccolti e smaltiti secondo le indicazioni che verranno impartite dai competenti Uffici Comunali.
4. Gli operatori sono tenuti a mantenere la merce all'interno del posteggio assegnato e a non occupare ulteriore spazio.

Art. 13

TOSAP E CANONE DI POSTEGGIO.

1. I titolari di posteggio sono tenuti a corrispondere la TOSAP per le occupazione di suolo pubblico secondo le tariffe stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e delibere comunali.
2. Il canone di posteggio, inteso come corrispettivo per le spese sostenute dal Comune per rendere possibile l'utilizzazione dell'area per fini commerciali (allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria) è determinato con separato atto deliberativo.
3. Per le concessioni giornaliere, tale tributo dovrà essere corrisposto direttamente agli Agenti di P.M. al momento dell'assegnazione del posteggio, i quali ne rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 14

SANZIONI

1. Chiunque viola gli obblighi o i divieti imposti dal presente Regolamento, è punito con una sanzione compresa da un minimo di L. 1.000.000 a L. 6.000.000, così come indicato dall'art. 29/2 del D.Lgs 31/3/1998, N. 114.
2. In caso di recidiva o di particolare gravità dell'infrazione, verrà applicato quanto disposto dall'art. 29/3 del D.Lgs 31/3/1998, N. 114.